

IX Commissione - Martedì 21 aprile 2009

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

ART. 10.

All'articolo 10 al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 le parole: «i ciclomotori a due ruote e i motocicli» sono soppresse;.

10. 3.Cavallaro.

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «i Ministri delle infrastrutture» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono».

18. 1.Cavallaro.